



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

C O P I A

All'Albo Pretorio

il _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per la Costituzione del Fondo Incentivante di cui all'art. 18- commi 1 e 2 - della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 a seguito nuove disposizioni di cui all'art. 3 -comma 29-Legge 350/2003.

L' Anno == DUEMILAQUATTRO == addì == VENTI == del mese di == NOVEMBRE = alle ore == 13,30 == nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano

1	FILIPPONI Franco	Sindaco
2	ANGELUCCI Luciano	Vice Sindaco
3	GALIFFI Giuliano	Assessore
4	MARTINELLI Alfredo	Assessore
5	POLTRONE Nardino	Assessore
Totali		

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
4	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe ELBA.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRANCO FILIPPONI - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 190 del 28.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il "Regolamento Comunale per la costituzione e la distribuzione del fondo di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109", recante la disciplina relativa alle modalità di costituzione e di ripartizione del fondo incentivante la progettazione dei lavori pubblici e gli atti di pianificazione urbanistica da parte dell'ufficio tecnico dell'Ente;
- che l'art. 1.3 del regolamento comunale sopra citato, prevedeva la costituzione di un fondo incentivante nella misura del 1,50% sull'importo dei lavori a base di gara (ivi compresi gli oneri afferenti la sicurezza);
- che l'art. 5.4 del richiamato regolamento comunale, stabiliva che le quote di fondo incentivante sopra citato, spettanti al personale incaricato della varie prestazioni, venivano percepite al netto degli oneri accessori;

Visto l'art. 3, comma 29, legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004) e rilevato che l'ammontare dell'incentivo di cui all'art. 18, comma 1, della legge 109/94, è stato stabilito nella misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, al lordo degli oneri accessori connessi alla erogazione dell'incentivo, ivi compresa la quota a carico dell'Ente;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla modifica del regolamento al fine di adeguarlo alle nuove misure stabilite dalla legge finanziaria sopra citata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Acquisiti i pareri degli Uffici interessati;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto e recepire le nuove disposizioni stabilite dall'art. 3, comma 29, legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004), in materia di compensi di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) di stabilire che per effetto delle nuove disposizioni di cui al precedente punto 1), il Regolamento Comunale per la costituzione e la distribuzione del fondo di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, approvato con propria deliberazione n. 190 del 28.11.2002, risulta modificato nei seguenti punti (*le parti modificate sono riportate in corsivo*), fermo restando il resto:

➤ Art. 1.3 – costituzione ed accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici, per progetti riguardanti i lavori di manutenzione e per progetti da appaltare mediante cottimo fiduciario, il fondo è calcolato nella misura *del 2,00 per cento*, sull'importo dei lavori posto a base di gara (ivi compresi gli oneri afferenti la sicurezza), aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.

➤ Art. 5.4 – Oneri per la copertura *degli oneri accessori*

1. *tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico dell'Amministrazione*, che gravano sull'importo dell'incentivo di cui all'Art. 1.3 del presente regolamento, *sono ricompresi nell'importo medesimo*, il quale, pertanto, verrà percepito dal personale incaricato delle prestazioni indicate all'Art. 2.2 del presente regolamento, *al lordo di tali oneri*. La copertura finanziaria della relativa spesa deve essere prevista nel quadro economico dell'opera o dell'atto di pianificazione.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.1 - Disciplina transitoria

1. per le opere pubbliche individuate al comma 1, art. 1.3. del presente regolamento, già giunte alla FASE 1 - PROGETTAZIONE o alla FASE 2 - ESECUZIONE prima dell'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004) e già dotate di autonoma copertura finanziaria, la liquidazione delle quote di incentivo di cui al comma 1, art. 2.2. del presente regolamento, ove non già effettuata prima della modifica del presente regolamento, avverrà con le stesse modalità operative vigenti al momento della loro effettiva maturazione (approvazione del progetto esecutivo per la liquidazione della FASE 1; approvazione dell'ultimo S.A.L. per la liquidazione della FASE 2).

Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, successiva all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

3) di dare altresì atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;

Successivamente, a voti unanimi, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMI 1 E 2, LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109.

[testo aggiornato alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 29, legge 24 dicembre 2003

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 – Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 2.1 – Prestazioni parziali
- Art. 2.2 – Ripartizione
- Art. 2.3 – Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 2.4 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III – TERMINI TEMPORALI

- Art. 3.1 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
- Art. 3.2 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione
- Art. 3.3 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo
- Art. 3.4 – Sicurezza nei cantieri

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

- Art. 5.1 – Spese
- Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 5.4 – Oneri per la copertura previdenziale e fiscale

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 6.1 – *Disciplina transitoria*
- Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «legge»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui al titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, se rilasciata da un organo comunale delegato o sub-delegato, ed il parere di cui all'articolo 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con r.d. n. 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento i progetti riguardanti, la manutenzione. Per i lavori pubblici, da appaltare mediante il regolamento comunale per i lavori in economia, la progettazione, per criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia può essere congiunta e fusa in un unico livello di progettazione esecutiva.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici, per progetti riguardanti i lavori di manutenzione e per progetti da appaltare mediante cottimo fiduciario, il fondo è calcolato nella misura del **2,00 per cento**, sull'importo dei lavori posto a base di gara (ivi compresi gli oneri afferenti la sicurezza), aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del **30 per cento**, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.

3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 1.2, comma 5, del regolamento.

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del Responsabile del servizio tecnico, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.

2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente sono conferiti con atto del Responsabile del Servizio tecnico, salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge.

4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.

5. Qualora il Responsabile del Servizio tecnico sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell'ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o per esso dal Segretario Comunale, qualora sia ritenuto che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta comunale può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine senza diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l'atto di conferimento svolge i suoi effetti esecutivi.

6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile del servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.

7. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

8. Per tutti i lavori o atti di pianificazione indicati ai precedenti Art. 1.2 e 1.3, i quali alla data di approvazione del presente regolamento dovessero risultare in corso di esecuzione o comunque in una fase successiva all'avvio del procedimento, l'incentivo di cui all'Art. 2.2 verrà ripartito tra il personale, di volta in volta individuato dal Responsabile del Servizio Tecnico, il quale abbia effettivamente eseguito le relative prestazioni, a condizione che tale incentivo sia già stato previsto ed accantonato nel quadro economico finale dell'opera o dell'atto di pianificazione e che sia provvisto della relativa copertura finanziaria.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidata una sola dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, il corrispettivo è quello stabilito al seguente all'art.2.2.

Art. 2.2 – Ripartizione

1. Il fondo, così come determinato all'Art. 1.3 del presente regolamento, sarà ripartito fra gli incaricati delle varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, come di seguito specificato:

FASE 1 – PROGETTAZIONE 60%;

FASE 2 – ESECUZIONE 40%;

alle diverse figure professionali coinvolte nell'attuazione di un lavoro pubblico, vengono assegnate le seguenti quote di incentivo:

FASE 1 - PROGETTAZIONE

a) - il 25% al responsabile unico del procedimento;

b) - il 43% alle figure tecniche incaricate direttamente della progettazione (progettisti che firmano gli elaborati), così suddiviso:

- 5% progetto preliminare;
- 15% progetto definitivo;
- 23% progetto esecutivo;

c) - il 18% al personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del piano di sicurezza (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);

d) - il 14% ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati, per la redazione di deliberazioni, determinazioni ed altri atti di natura amministrativa. Nel caso in cui, nell'ambito dei lavori, dovesse ricorrere l'esigenza di attivare la procedura espropriativa, tale porzione nella misura del 20% dell'intera quota prevista per i collaboratori diversi (14%), sarà riservata ai collaboratori del responsabile unico del procedimento incaricati per la predisposizione e la formazione dei relativi atti;

Nel caso in cui, ai sensi di legge, non ricorra l'obbligo della designazione dei coordinatori per la sicurezza, la quota di fondo di cui alla precedente lettera c) (18%), verrà ripartita fra le restanti figure professionali adibite agli altri incarichi, con le seguenti modalità: + 6% al responsabile unico del procedimento, + 10% ai progettisti (di cui l'1% per la progettazione preliminare, il 3% per la progettazione definitiva ed il 6% per la progettazione esecutiva) e +2% agli altri collaboratori;

FASE 2 - ESECUZIONE

a) - il 35% al responsabile unico del procedimento;

b) - il 30% alle figure tecniche incaricate per la direzione dei lavori. In caso di lavori pubblici di importo superiore a 200.000 Euro, tale porzione nella misura del 20% dell'intera quota prevista per la direzione dei lavori (30%), sarà corrisposta al collaudatore, ove soggetto diverso dal direttore dei lavori;

c) - il 20% al personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente al coordinamento della sicurezza nel cantiere (coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);

d) - il 15% ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati, per la redazione di deliberazioni, determinazioni ed altri atti di natura amministrativa;

In analogia a quanto già indicato nella precedente fase di progettazione, nel caso in cui, ai sensi di legge, non ricorra l'obbligo della designazione dei coordinatori per la sicurezza, la quota di fondo di cui alla precedente lettera c) (20%), verrà ripartita fra le restanti figure professionali adibite agli altri incarichi, con le seguenti modalità: + 7% al responsabile unico del procedimento, + 10% ai direttori dei lavori ed +3% agli altri collaboratori;

2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

a)- il 15% al responsabile del procedimento;

b)- il 50% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;

c)- il 25% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;

d)- il 10% ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.

3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
4. Qualora il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato dovesse coincidere con il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza, ecc., le singole quote di competenza sono cumulate.
5. Le singole quote di fondo spettanti ai soggetti individuati al precedente punto 1., sono dovute quota parte, qualora gli incarichi professionali siano in parzialmente affidati a professionisti esterni.

Art. 2.3 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è del 1,50% con la ripartizione di cui sopra.
3. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni.

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI PER LIQUIDAZIONI

Art. 3.1 – Modalità e tempi per la liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi, così come determinati all'art. 2.2 del presente regolamento, potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

FASE I – PROGETTAZIONE:

dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e previo conseguimento della relativa copertura finanziaria. La liquidazione al personale addetto alla redazione del progetto avverrà in rapporto alle singole quote riferite ai vari livelli di progettazione. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo;

FASE 2 - ESECUZIONE

- a)- al Responsabile del Procedimento ed agli altri collaboratori che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati, per la redazione di deliberazioni, determinazioni ed altri atti di natura amministrativa, dopo l'adozione del provvedimento di approvazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori;
 - b)- al personale incaricato per la direzione lavori ed, ove previsto, alla sicurezza di cantiere (coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del certificato di collaudo per lavori di importo superiore a 200.000 Euro. Nell'ipotesi del collaudo, anche il collaudatore, ove soggetto diverso dal direttore dei lavori, verrà liquidato con le stesse modalità previste per il direttore dei lavori e responsabile della sicurezza di cantiere;
2. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 25.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
 3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 3.2 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
 - a)- per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c)- per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
 - a)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
5. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 3.3 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora uno degli eventi di cui ai precedenti articoli 3.1 e 3.2, non si verifichino a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui ai precedenti articoli 3.1 e 3.2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitare il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.

4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.

Art.3.4 – Sicurezza nei cantieri e formazione

Il comune definisce prioritario garantire il principio della sicurezza sui cantieri di propria competenza. Si impegna a formare, attraverso idonei corsi di aggiornamento, le figure degli addetti alla sicurezza nei cantieri in tutte le fasi operative dalla progettazione all'esecuzione, al fine dell'acquisizione dell'abilitazione per il coordinamento per la sicurezza.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro dell'Ente e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione
1. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
2. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 1995, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a)- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b)- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c)- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d)- per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettere c), d), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56bis, 58bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, e dell'art.106 del regolamento approvato con d.P.R. n.554/1999 il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'art.25 comma 1, lett.d), della legge. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
2. Gli oneri per la stipula della polizza di cui al comma 1 sono a carico dell'amministrazione Comunale ai sensi dell'art.145 comma 89 legge finanziaria 2001.
3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 47 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.
4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione e, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo, o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, che ai sensi del presente regolamento è riconosciuto in favore del progettista o dei progettisti inadempienti.
5. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della

progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.

6. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

Art. 5.4 – Oneri per la copertura *degli oneri accessori*

1. *tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico dell'Amministrazione, che gravano sull'importo dell'incentivo di cui all'Art. 1.3 del presente regolamento, sono ricompresi nell'importo medesimo, il quale, pertanto, verrà percepito dal personale incaricato delle prestazioni indicate all'Art. 2.2 del presente regolamento, al lordo di tali oneri.* La copertura finanziaria della relativa spesa deve essere prevista nel quadro economico dell'opera o dell'atto di pianificazione.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.1 – *Disciplina transitoria*

1. *per le opere pubbliche individuate al comma 1, art. 1.3, del presente regolamento, già giunte alla FASE 1 - PROGETTAZIONE o alla FASE 2 - ESECUZIONE prima dell'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004) e già dotate di autonoma copertura finanziaria, la liquidazione delle quote di incentivo di cui al comma 1, art. 2.2, del presente regolamento, ove non già effettuata prima della modifica del presente regolamento, avverrà con le stesse modalità operative vigenti al momento della loro effettiva maturazione (approvazione del progetto esecutivo per la liquidazione della FASE 1; approvazione dell'ultimo S.A.L. per la liquidazione della FASE 2).*

Art. 6.2 – *Entrata in vigore del regolamento*

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, successiva all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO PROVINCIA DI TERAMO

CONSIGLIO COMUNALE del _____ ore _____

GIUNTA COMUNALE del _____ ore _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. _____

OGGETTO: L. 104/1992 - Modifica regolamento Fondo Turchese verde.


PARERI ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

SETTORE III° (GESTIONE AMM.VA) - UFFICIO RESPONSABILE DI SETTORE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE FAVOREVOLE

li 19/11/2004

IL RESPONSABILE
(Giacomo Di Marco)




SETTORE II° (GESTIONE FINANZIARIA) - UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE

Preimpegno N. _____ del _____ Capitolo _____ Anno _____

li 19-11-04

IL RESPONSABILE
(Dott. Daniele GAUDINI)



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. _____
(Capo II della L. 241/90)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Franco FILIPPONI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Giuseppe ELBA)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 23 NOV. 2004 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00);
- E' stata trasmessa con elenco n. 16143, in data 23 NOV. 2004 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);
- **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

Dalla Residenza Comunale, li' 23 NOV. 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ELBA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 20.11.2004 :

ai sensi dell'art. 134 c.4., D.Lgs. n.267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00);

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 23 NOV. 2004 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ELBA

*
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO